AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO COMPLESSO AVENTE AD OGGETTO L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHÉ LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA PORTUALE INDUSTRIALE DI GENOVA SESTRI PONENTE (P.2879 FASE 2)

QUESITO N.7

- **7.1** Con Per la partecipazione alla procedura di gara, si richiede quanto segue: L'art. 6.2.2. del relativo Avviso Esplorativo richiede a comprova della capacità tecnicoprofessionale di cui gli operatori economici devono risultare in possesso ai fini della partecipazione alla procedura di dimostrare l'Avvenuto svolgimento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice negli ultimi tre anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione della manifestazione di interesse. Il tenore letterale della disposizione della lex specialis appena richiamata pare, quindi, statuire che ciò che rileva ai fini della spendita di servizi precedentemente svolti da parte dell'operatore economico è il completamento di tali servizi nell'arco temporale preso a riferimento dalla Stazione Appaltante (ultimi tre anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione della manifestazione di interesse) e che, pertanto, l'interpretazione da seguire è quella che consente di spendere a dimostrazione del richiamato requisito - il servizio nella sua interezza, anche nel caso in cui questo, sebbene ultimato entro il periodo considerato dalla Stazione Appaltante, sia stato svolto solo per una parte entro tale periodo, essendo invece iniziato in precedenza al triennio preso ad oggetto dalla legge di gara. Detta interpretazione, infatti, pare supportata dalla lettura della nota illustrativa al Bando Tipo n. 3 dell'Anac, nell'ambito della quale l'Autorità ha avuto modo di precisare che per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi (7.3 lett. i) ed ai servizi di punta (7.3 lett. j), la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio (cfr. pag. 10), sicché, nell'ottica del favor partecipationis alla stregua del quale interpretare i bandi di gara, una tale interpretazione sembra tanto più preferibile allorquando la Stazione Appaltante abbia preso a riferimento un arco temporale di minore durata (il triennio, nel caso di specie). Pertanto, si chiede di confermare che i servizi ultimati nel periodo considerato dalla Stazione Appaltante (ultimi tre anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione della manifestazione di interesse) possano essere spesi per la loro interezza ai fini della partecipazione alla procedura anche laddove detto servizio sia iniziato in un periodo antecedente al triennio preso ad oggetto dalla legge di gara.
- **7.2** Con riferimento ai requisiti di carattere specifico di cui all'art. 6.2.1 dell'Avviso e in particolare del punto ii., qui riportato: Con riferimento ad uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, possesso, desumibile dal bilancio civilistico approvato e depositato, del seguente indicatore (in caso di raggruppamenti il requisito dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria): Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) 1, si chiede di confermare che in caso di partecipazione di un consorzio stabile di recente costituzione

- e pertanto non ancora in possesso di bilanci, il predetto requisito debba essere soddisfatto mediante la dichiarazione degli indicatori di bilancio posseduti da una qualsiasi delle consorziate del consorzio stabile, anche a prescindere dalla designazione per l'esecuzione dei lavori.
- 7.3 In riferimento al punto 6.1 Requisiti di carattere generale che recita: Adeguata solidità finanziaria comprovata con dichiarazioni di affidabilità rilasciate da almeno due istituti bancari, in caso di raggruppamenti le dichiarazioni di almeno due istituti bancari dovranno riferirsi o entrambe alla capogruppo o almeno una dalla capogruppo e l'altra ad una delle mandanti. Richiesta: Essendo l'Operatore Economico un Consorzio stabile da poco costituito, ed avendo attualmente operativo un solo conto corrente bancario, si chiede se l'Adeguata solidità finanziaria possa essere dimostrata mediante due dichiarazioni di affidabilità rilasciate da due istituti bancari rispettivamente una riferita al Consorzio stesso ed una riferita ad una delle consorziate designate.

RISPOSTA

- 7.1 Con riferimento al possesso dei requisiti di cui ai punti 6.6.2 punti i. e ii. dell'Avviso Esplorativo ed in particolare al caso in cui i servizi siano stati svolti in periodo antecedente al triennio di riferimento si rinvia al riscontro già fornito nella FAQ pubblicata n. 6.1. Si richiamano infatti le previsioni dell'Avviso che fanno riferimento all'"avvenuto svolgimento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice negli ultimi tre anni" e pertanto qualora i servizi siano stati iniziati in periodo antecedente al triennio di riferimento ma siano stati ultimati nel corso dello stesso si considererà la quota eseguita ed ultimata nel triennio. Qualora i servizi siano stati svolti nel triennio ma non risultino totalmente ultimati, verrà considerata la parte di essi terminata nel medesimo periodo. I servizi che verranno presi in considerazione sono dunque tutti i servizi svolti nel triennio di riferimento e ultimati. Si rileva, tra l'altro, che la Nota illustrativa al Bando Tipo n. 3 dell'A.N.A.C. citata nel quesito prevede altresì che nel caso di servizi non totalmente ultimati la stazione appaltante deve tenere in considerazione "la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento."
- **7.2** Si conferma quanto da voi prospettato.
- **7.3** Si conferma quanto da voi indicato.